

Causa C-372/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

17 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

1° giugno 2021

Ricorrente in cassazione:

Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten in Deutschland [Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania] KdöR

Oggetto del procedimento principale

Ricorso per cassazione («Revision») proposto da una chiesa libera tedesca avverso una decisione che conferma il diniego di una sovvenzione ai sensi della legge sulle scuole private; applicazione del diritto dell'Unione; compatibilità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione degli articoli 17 e 56 TFUE, articolo 267 del TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se, alla luce dell'articolo 17 TFUE, rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 56 TFUE, una situazione in cui un'associazione religiosa riconosciuta e stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea chieda, in un altro Stato membro, sovvenzioni a favore di una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale e che viene gestita in tale altro Stato membro da un'associazione registrata in detto Stato membro conformemente al diritto dello stesso.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede, come condizione per la sovvenzione di scuole private confessionali, che il richiedente sia riconosciuto come chiesa o associazione religiosa dal diritto nazionale.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare, articoli 17, 18, 54 e 56

Disposizioni nazionali citate

Diritto austriaco

Legge 20 maggio 1874 relativa al riconoscimento giuridico delle associazioni religiose (AnerkennungsG), RGBl, n. 68/1874, in particolare articoli 1, 2, 5

Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften [legge federale sulla personalità giuridica dei sindacati religiosi] (BekGG), BGBl. I n. 19/1998 nella versione del BGBl. I n. 78/2011, in particolare, articolo 11

Privatschulgesetz [Legge sulle scuole private], PrivSchG, BGBl. n. 244/1962 nella versione del BGBl. n. 35/2019, in particolare, articoli 2, 2a, 14, 15, 17, 18, 21

Sovvenzionamento di scuole private confessionali.

Articolo 17 Ammissibilità

(1) Le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute beneficiano di sovvenzioni per le spese del personale delle scuole private confessionali riconosciute dallo Stato in conformità con le seguenti disposizioni.

(2) Per scuole private confessionali si intendono le scuole istituite e mantenute da chiese ed associazioni religiose legalmente riconosciute e dai loro istituti, nonché le scuole istituite e mantenute da associazioni, fondazioni e fondi, che sono riconosciute come scuole confessionali dall'autorità superiore ecclesiastica (associazione religiosa) competente.

Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger [Legge fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini] (StGG), RGBl. n. 142/1867, in particolare, articolo 15

Diritto tedesco

Articolo 140 del Grundgesetz [legge fondamentale tedesca], in combinato disposto con l'articolo 137, paragrafo 5, della Weimarer Reichsverfassung (Costituzione di Weimar)

Disposizioni di diritto internazionale citate

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare, articolo 2 del primo protocollo addizionale, in combinato disposto con l'articolo 14

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente in cassazione è un'associazione religiosa riconosciuta in Germania, ma non in Austria, avente qualità di ente di diritto pubblico.
- 2 Essa ha chiesto una sovvenzione per le spese del personale a beneficio della scuola primaria e secondaria privata «E», gestita dall'associazione «K» in qualità di ente designato all'istituzione e al mantenimento delle scuole nella sede di D in Austria, da essa riconosciuta come scuola confessionale e che, con decisione del ministro federale dell'istruzione del 27 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 15 del Privatschulgesetz (legge sulle scuole private) (in prosieguo: il «PrivSchG»), aveva ottenuto il riconoscimento dello Stato a partire dall'anno scolastico 2016/17 per la durata dell'adempimento delle condizioni richieste dalla legge. Con decisione della direzione dell'istruzione e formazione del Vorarlberg del 3 settembre 2019, tale richiesta è stata respinta sulla base dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del PrivSchG.
- 3 Con la sentenza impugnata del 26 febbraio 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) (in prosieguo: il «Verwaltungsgericht») ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente in cassazione avverso tale decisione.
- 4 Nella sua motivazione, il Verwaltungsgericht ha dichiarato che alla ricorrente in cassazione sarebbe stato riconosciuto lo status di ente di diritto pubblico in Germania ai sensi dell'articolo 140 della legge fondamentale tedesca, in combinato disposto con l'articolo 137, paragrafo 5, della Costituzione di Weimar. In Austria, la ricorrente per cassazione non sarebbe riconosciuta come chiesa o comunità religiosa né dalla legge, né da un corrispondente regolamento ai sensi dell'articolo 2, dell'Anerkennungsgesetz (legge di riconoscimento) (in prosieguo: l'«Anerkennungsg»). Dal momento che ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, il diritto dell'Unione europea non imporrebbe all'Austria di riconoscere una chiesa o una comunità religiosa che sia riconosciuta in un altro Stato membro dell'Unione. Poiché la ricorrente in cassazione non sarebbe una chiesa o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta in Austria, sarebbe irrilevante il

fatto che, con lettera del 29 maggio 2019, essa abbia riconosciuto la scuola come «confessionale», dal momento che tale riconoscimento potrebbe essere concesso solo da chiese o associazioni religiose legalmente riconosciute in Austria. La scuola privata «E», con sede in «D» in Austria, non sarebbe pertanto una scuola privata confessionale. La scuola non godrebbe quindi lo status giuridico speciale ai sensi dell'articolo 18 del PrivSchG. Poiché i requisiti dell'articolo 17 e segg. del PrivSchG non sarebbero soddisfatti, il giudice di cui trattasi ha dichiarato il rigetto del ricorso.

- 5 La ricorrente ha presentato un ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio contestando, tra l'altro, la compatibilità con il diritto dell'Unione della limitazione del diritto alle sovvenzioni alle chiese e alle associazioni religiose legalmente riconosciute in Austria.
- 6 La valutazione della legittimità del rifiuto di concedere sovvenzioni dipende dalla conformità delle disposizioni del PrivSchG che disciplinano le sovvenzioni con il diritto dell'Unione, qualora quest'ultimo sia applicabile nella fattispecie.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Ai sensi dell'articolo 15 del StGG si intendono per chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute le entità riconosciute come tali da una legge (speciale) o da un atto amministrativo fondato sull'AnerkennungsG. Se le condizioni previste dall'AnerkennungsG sono soddisfatte, sussiste un diritto al riconoscimento dello status di associazione religiosa. Attraverso il riconoscimento come chiesa o associazione religiosa, una comunità religiosa acquisisce la qualità di ente di diritto pubblico. Pertanto, le chiese e le associazioni religiose non dispongono solo di diritti speciali, ma sono altresì attribuiti loro compiti speciali, mediante i quali partecipano alla gestione della vita pubblica dello Stato.
- 8 Sulla base della terminologia utilizzata nel PrivSchG, il giudice del rinvio ritiene che l'articolo 17 del medesimo riguardi unicamente le chiese e le associazioni religiose riconosciute in Austria.

Con l'adesione al SEE, il PrivSchG è stato modificato attraverso l'inserimento dell'articolo 2a, in base al quale i cittadini austriaci e le persone giuridiche di diritto nazionale sono equiparati ai cittadini e alle persone giuridiche di un paese ai cui cittadini e persone giuridiche l'Austria è tenuta a concedere, sulla base di un trattato internazionale nel quadro dell'integrazione europea, gli stessi diritti dei cittadini e delle persone giuridiche nazionali. Secondo il Verwaltungsgerichtshof, da ciò non si può dedurre direttamente che, in applicazione dell'articolo 17 del PrivSchG, debbano essere concesse sovvenzioni per le scuole private confessionali riconosciute dallo Stato anche alle chiese e alle associazioni religiose riconosciute in altri Stati membri. Piuttosto, poiché in base all'articolo 17 del PrivSchG non rileva la cittadinanza o la nazionalità, bensì un riconoscimento giuridico, occorre esaminare in dettaglio se il diritto dell'Unione imponga l'equiparazione richiesta dalla ricorrente in cassazione.

- 9 Nella fattispecie è pacifico che l'associazione religiosa ricorrente in cassazione non è un'associazione religiosa legalmente riconosciuta in Austria ai sensi dell'articolo 15 del StGG o dell'AnerkennungsG. In Germania, tuttavia, essa ha lo status di ente di diritto pubblico in quanto associazione religiosa riconosciuta.
- 10 In base al diritto austriaco, le scuole private sono scuole istituite e mantenute da soggetti diversi dagli enti designati per legge all'istituzione e alla gestione delle scuole. Le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute beneficiano di sovvenzioni per le spese del personale delle scuole private confessionali riconosciute dallo Stato. Le scuole private confessionali sono scuole istituite e mantenute da chiese e da associazioni religiose legalmente riconosciute e dai loro istituti, nonché scuole istituite e mantenute da associazioni, fondazioni e fondi, che sono riconosciute come scuole confessionali dall'autorità superiore ecclesiastica (associazione religiosa) competente. Le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute hanno diritto ad ottenere sovvenzioni, che possono essere concesse attraverso un procedimento amministrativo.
- 11 Il governo federale può, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, concedere sovvenzioni per le spese del personale a qualsiasi altra scuola privata riconosciuta, in funzione dei fondi disponibili in forza della pertinente legge finanziaria. Tali scuole non godono quindi di un diritto autonomo a sovvenzioni. La disponibilità o meno di fondi di sovvenzione da distribuire dipende, piuttosto, dalla legge finanziaria federale pertinente.
- 12 La diversità di trattamento tra scuole private confessionali e non confessionali non può quindi essere considerata una violazione del principio di uguaglianza perché le scuole pubbliche, al pari delle scuole private non confessionali, sono interconfessionali e le scuole private confessionali rappresentano quindi un complemento al sistema scolastico pubblico che rende più facile per i genitori, in forza dell'articolo 2 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, scegliere liberamente l'educazione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. A tale conclusione è giunto anche il Verfassungsgerichtshof [Corte costituzionale], che ha ritenuto giustificata la differenziazione tra scuole private confessionali e non confessionali, dal momento che in Austria le scuole private confessionali rivestono tradizionalmente una posizione speciale. Se è vero che all'articolo 21 del PrivSchG il legislatore limita le sovvenzioni pubbliche alle sole scuole private che corrispondono in misura maggiore al sistema scolastico pubblico, ciò rientra nel margine di discrezionalità politico-normativa ad esso spettante.
- 13 Anche la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto l'importanza delle scuole private confessionali come integrazione al sistema di insegnamento pubblico (non convenzionale), in quanto il sostegno speciale è giustificato, in particolare, alla luce dell'articolo 2 del primo protocollo della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 14 della stessa (cfr. Commissione europea dei diritti dell'uomo, 6 settembre 1995, *Verein gemeinsam Lernen*, 23419/94).

- 14 Si tratta quindi di sapere, ai fini della sovvenzione, se si tratti di una scuola privata confessionale di una chiesa o di un'associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 17 del PrivSchG, o di una scuola privata diversa. Pertanto, al fine di valutare se l'associazione religiosa ricorrente in cassazione abbia diritto all'ottenimento della sovvenzione della scuola privata di cui trattasi in qualità di scuola privata confessionale ai sensi dell'articolo 17 del PrivSchG, è essenziale stabilire se tali disposizioni o la limitazione alle chiese e alle associazioni religiose legalmente riconosciute in Austria siano conformi al diritto dell'Unione.

1. Sulla questione dell'applicabilità del diritto dell'Unione (prima questione)

- 15 Nella fattispecie si tratta di una domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente in cassazione, un'associazione religiosa riconosciuta in Germania, per una scuola da essa riconosciuta come scuola confessionale, gestita in Austria da un'associazione iscritta nel registro delle associazioni. In base al ricorso in cassazione, a tale scuola privata gli studenti sono ammessi previo pagamento di una retta a copertura dei costi. La ricorrente in cassazione sosterebbe l'associazione designata all'istituzione e al mantenimento delle scuole attraverso sovvenzioni, materiale didattico, formazione degli insegnanti, e così via.
- 16 Ai sensi del diritto austriaco hanno diritto a sovvenzioni le chiese o le associazioni religiose legalmente riconosciute per le scuole da esse istituite e mantenute o mantenute da altri enti sostenitori, ma da esse riconosciute come scuole confessionali. Per tale motivo la ricorrente in cassazione, avente sede in Germania, ha presentato una domanda di sovvenzione a favore della scuola privata gestita da un'associazione in Austria e riconosciuta dalla ricorrente come scuola confessionale.
- 17 Una tale situazione solleva la questione dell'applicabilità del diritto dell'Unione. Al riguardo, la ricorrente in cassazione invoca la libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE.
- 18 La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») ha già dichiarato in diverse occasioni che i corsi impartiti in istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono servizi, posto che, infatti, lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell'offrire un servizio in cambio di una remunerazione. Non è necessario che tale finanziamento privato sia assicurato principalmente dagli studenti o dai loro genitori, dal momento che il carattere economico di un'attività non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano (sentenze del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl e a., da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873, punto 105; del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punti 48 e segg.; dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punti 69 e segg.; dell'11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punti 40 e segg.). Ciò premesso, lo stesso non vale nel caso dei corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema

di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici. Infatti, istituendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico e non dagli studenti o dai loro genitori, lo Stato non intende impegnarsi in attività remunerate, bensì adempie la propria missione nei settori sociale, culturale e educativo nei confronti della propria popolazione (v., ancora, sentenze della Corte del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 50, e dell'11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 39).

- 19 Nella fattispecie, anche in assenza di constatazioni del Verwaltungsgericht in tal senso, si deve presumere, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente in cassazione, che la scuola di cui trattasi sia finanziata essenzialmente mediante fondi privati; in tale ipotesi, nella fattispecie si dovrebbe riconoscere l'esistenza di un servizio.
- 20 Tale servizio viene prestato in Austria da un'associazione austriaca e non presenta, al riguardo, alcun elemento transfrontaliero. L'unico apparente elemento di collegamento transfrontaliero potrebbe essere individuato nel fatto che l'associazione religiosa ricorrente in cassazione, stabilita in Germania e ivi riconosciuta, la quale non fornisce essa stessa servizi, ha presentato (legittimamente) una domanda di sovvenzione ai sensi del diritto austriaco per la scuola privata da essa riconosciuta come scuola confessionale. Il Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa) si chiede se, nel caso di specie, si configuri una situazione di fatto rientrante nel diritto dell'Unione nel quadro di un servizio transfrontaliero. A quanto risulta, la Corte non si è ancora pronunciata su una siffatta situazione.
- 21 In tale contesto, si pone altresì la questione se l'associazione religiosa ricorrente in cassazione possa invocare la libera prestazione dei servizi per ottenere l'equiparazione a scuole private confessionali di chiese e associazioni religiose riconosciute in Austria, che non svolgono attività di prestazione di servizi ai sensi della giurisprudenza citata, in quanto sono finanziate, quanto meno prevalentemente, mediante fondi pubblici. In altri termini, si pone la questione se l'associazione religiosa ricorrente in cassazione possa invocare la libera prestazione di servizi per ottenere un'equiparazione con soggetti che non prestano servizi.
- 22 Inoltre, occorre esaminare se l'articolo 17 TFUE osti all'applicazione del diritto dell'Unione alla situazione in oggetto. L'istituto scolastico di cui trattasi è, in effetti, una scuola privata riconosciuta da un'associazione religiosa come avente lo status di scuola «confessionale».

L'articolo 17 TFUE stabilisce che l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale

- 23 Non appare irragionevole considerare la sovvenzione di scuole confessionali private istituite e mantenute da chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute quale disciplina delle relazioni tra lo Stato membro e le chiese, le associazioni religiose o comunità nei cui confronti l'Unione è neutrale (v., in tal senso, le osservazioni dell'avvocato generale Michal Bobek nelle sue conclusioni del 25 luglio 2018 nella causa Cresco Investigation GmbH, C-193/17, EU:C:2018:614, paragrafo 24).
- 24 Nell'ambito di procedimenti sulla parità di trattamento delle attività professionali delle chiese e di organizzazioni simili, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 17 TFUE esprime, certo, la neutralità dell'Unione nei confronti dell'organizzazione, da parte degli Stati membri, dei loro rapporti con le chiese e le associazioni o comunità religiose, ma non è tale da sottrarre a un controllo giurisdizionale effettivo il rispetto dei criteri applicabili enunciati nella direttiva dell'Unione (v. sentenze della Corte dell'11 settembre 2018, IR, C-68/17, EU:C:2018:696, punto 48, e del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 58). Anche nell'ambito del regime dei congedi del venerdì santo, la CGUE ha dichiarato che l'articolo 17 del TFUE, non ha come effetto quello di escludere che una differenza di trattamento contenuta in una normativa nazionale che prevede la concessione a taluni lavoratori di un giorno di ferie destinato a consentire la celebrazione di una festa religiosa, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva applicabile (v. sentenza della Corte del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation GmbH, C-193/17, EU:C:2019:43, punti 30 e segg.).
- 25 Tuttavia, alla luce di tale giurisprudenza e delle osservazioni contenute nelle conclusioni relative alla causa Cresco Investigation GmbH (paragrafi 25 e segg.), secondo il giudice del rinvio è ragionevole concludere che anche l'applicabilità dell'articolo 17 TFUE ai fatti della presente causa non farebbe venir meno la necessità di verificare la compatibilità delle norme nazionali in materia di sovvenzioni alle scuole private confessionali con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di uguaglianza.
- 26 Nell'ambito della prima questione pregiudiziale occorrerebbe quindi stabilire se l'articolo 17 TFUE sia effettivamente applicabile ad una situazione come quella di cui alla presente causa e, in caso affermativo, quali siano le implicazioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione.

2. Sulla questione del pregiudizio alla libera prestazione di servizi (seconda questione)

- 27 L'articolo 56 TFUE osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 56 TFUE esige l'eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta per il fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sia fornita la prestazione. Rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure

nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l'esercizio di tale libertà (cfr. sentenze della Corte del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- e Hypothekenbank AG, C-625/17, EU:C:2018:939, punti 28 e segg.).

- 28 In tale contesto si pone la questione se il solo fatto che, a differenza delle associazioni religiose riconosciute in Austria, l'associazione religiosa ricorrente in cassazione non abbia diritto a sovvenzioni comporti già un pregiudizio alla libera prestazione di servizi, in quanto l'esercizio di detta libertà potrebbe essere in tal modo reso meno attrattivo. In linea di principio non sussistono ostacoli giuridici legati all'istituzione di una scuola privata da parte dell'associazione religiosa o il riconoscimento della qualifica di «confessionale» di una scuola privata non gestita dalla stessa, bensì da un'associazione. La differenza essenziale, tuttavia, risiede nell'assenza del diritto alla sovvenzione, che consiste nel finanziamento dei posti d'insegnamento necessari per realizzare il programma scolastico.
- 29 Una normativa nazionale rientrante in un settore che non ha costituito oggetto di armonizzazione a livello comunitario e che si applica indistintamente a tutte le persone o imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante può essere giustificata, nonostante gli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a ragioni imperative d'interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza della Corte dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C-98/14, EU:C:2015:386, punti 58 e segg.).
- 30 Se la Corte dovesse considerare discriminatoria la disposizione austriaca dell'articolo 17, paragrafo 1, del PrivSchG, ai fini dell'esame della giustificazione e della proporzionalità di tale disposizione occorrerà fare riferimento alle disposizioni pertinenti, che recitano quanto segue:

«Le disposizioni della sezione IV danno attuazione al sovvenzionamento delle scuole private confessionali da tempo richiesta. Come già esposto nella parte introduttiva delle presenti note esplicative, le disposizioni della Sezione IV coincidono nel contenuto con le disposizioni del concordato relativo alle scuole cattoliche, attualmente in fase di negoziazione tra la Santa Sede e il governo austriaco.

La Sezione IV è suddivisa in una sottosezione A, intitolata "Sovvenzioni per le scuole private confessionali" e una sottosezione B, recante il titolo "Sovvenzioni per altre scuole private". Mentre le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute godono di un diritto alla concessione di sovvenzioni per le loro scuole private confessionali nella misura specificata all'articolo 18, un siffatto diritto non è previsto per le scuole private non confessionali (cfr. articolo 21). Tale differenza di trattamento tra scuole private confessionali e non confessionali non può essere considerata una violazione del principio di uguaglianza perché le scuole pubbliche sono interconfessionali e le scuole private confessionali

rappresentano quindi un'integrazione del sistema scolastico pubblico, che rende più facile per i genitori scegliere liberamente l'educazione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. Inoltre, per quanto riguarda le scuole private cattoliche, l'Austria è altresì vincolata dal diritto internazionale sulla base delle disposizioni del Concordato, che impone di prevedere un tale diritto. In termini di parità di trattamento tra le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute, un diritto deve essere previsto allo stesso modo anche per le altre chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute».

- 31 In merito all'articolo 11 relativo ai riconoscimenti ai sensi dell'AnerkennungsG, le note esplicative alla modifica del BekGG, con BGBl. I n. 78/2011, così recitano:

«(...) Le chiese e le associazioni religiose beneficiano di un sostegno statale indiretto perché, attraverso le loro attività, contribuiscono al benessere delle persone al di là dei propri aderenti. Tali servizi, se da un lato sono intangibili, dall'altro sono anche molto concreti in numerosi settori, in particolare, per quanto riguarda le attività di beneficenza e in ambito di sanità pubblica e di istruzione. Gli effetti intangibili, tuttavia, possono dispiegarsi solo se il gruppo presenta determinate dimensioni e se le sue azioni non si limitano alla cerchia immediata dei propri aderenti, né vanno solo a loro beneficio. Si presume che, nel caso del numero minimo di membri previsto per legge, nella sfera intangibile l'impatto positivo si estenda oltre la propria comunità.

L'articolo 11 del BekGG stabilisce i requisiti per ottenere il riconoscimento come chiesa o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'Anerkennungsgesetz del 1874 (AnerkG). L'acquisizione dello status di chiesa o di associazione religiosa legalmente riconosciuta comporta diritti e doveri, il più rilevante dei quali è l'obbligo di impartire lezioni di religione. Già l'articolo 5 dell'AnerkG fa riferimento all'esigenza di mezzi sufficienti per garantire un insegnamento religioso regolamentato e prevede quindi l'obbligo di concederli. Attualmente tale obbligo risulta, in particolare, dal compito attribuito alla scuola austriaca dall'articolo 14, paragrafo 5a, del B-VG, di consentire a bambini e a giovani guidati dai valori religiosi di assumere responsabilità per se stessi, per gli altri, per l'ambiente e per le generazioni future. L'insegnamento della religione è una questione interna delle chiese e associazioni religiose e quindi, conformemente all'articolo 17 dello StGG del 1867, può essere impartito solo dalle stesse. Affinché tale formazione possa essere offerta al più alto livello possibile, secondo quanto stipulato anche dall'articolo 14, paragrafo 5a, del B-VG, è necessario un numero sufficiente di insegnanti qualificati. Dall'esperienza generale risulta che sono necessari come minimo da 10 a 20 studenti per anno accademico per poter svolgere il necessario programma di formazione e perfezionamento degli insegnanti in quanto, diversamente, non sarebbe possibile svolgere detti corsi a medio termine. Con soli 10 diplomati per anno accademico, tenendo conto di altre attività professionali e dei periodi di aspettativa, e una permanenza in servizio di 30 anni, occorrerebbero 300 insegnanti. L'occupazione a tempo pieno di questi ultimi richiede, secondo il diritto esistente, 6000 lezioni alla settimana. Supponendo che ciascuno di essi aspiri ad un'attività

d'insegnamento solo a tempo dimezzato, questo si tradurrebbe nell'esigenza di 3000 ore d'insegnamento a settimana. Anche nell'ipotesi di soli 3 studenti per gruppo di insegnamento di religione con una lezione settimanale, sarebbero necessari 9000 studenti distribuiti in tutti i 12 livelli scolastici, quindi 750 studenti per livello scolastico. Ipotizzando un'aspettativa di vita media e una piramide d'età che preveda un'età media inferiore a quella della popolazione generale, occorrerebbero circa da 30.000 a 40.000 aderenti come requisito per assicurare un'educazione religiosa a lungo termine. Il valore del 2 per mille è pertanto notevolmente inferiore a quanto effettivamente necessario ed è sostenibile solo nella misura in cui si possa presumere una concentrazione di aderenti di piccole confessioni negli agglomerati, in modo che risulti una distribuzione ridotta e che gli istituti di formazione non debbano essere interamente gestiti dalla sola confessione, ma possano ottenersi effetti sinergici attraverso la cooperazione interconfessionale o la cooperazione con istituzioni pubbliche.

Una situazione analoga si presenta nel settore della scuola privata. Secondo il Rechnungshof (Corte dei conti), per gestire una classe di scuola secondaria occorrono 2,5 insegnanti. Secondo lo schema di ripartizione del personale docente (un insegnante ogni 10 studenti), determinante ai fini dell'equilibrio finanziario delle scuole secondarie, sono quindi necessari 25 studenti per classe di scuola secondaria. Nell'ipotesi di due classi parallele, occorrono quindi 50 studenti per livello scolastico. Poiché nella maggior parte dei casi non tutti gli studenti facenti parte di una confessione si trovano nello stesso luogo, quale requisito rispetto alle dimensioni dell'Austria nel suo complesso si deve presumere un numero [cinque volte superiore], vale a dire 250 per ogni fascia di età. Ipotizzando un'aspettativa di vita di circa 80 anni, si arriverebbe a circa 20.000 persone in tutte le fasce d'età. Il numero cinque volte superiore risulta dalla normale distribuzione del numero di studenti. Vienna, per esempio, conta circa il 20% di tutti gli studenti in Austria, vale a dire che circa un quinto di tutti gli studenti austriaci frequenta le scuole a Vienna; ipotizzando che gli studenti appartenenti alla comunità religiosa siano distribuiti tra le province federali più o meno nello stesso modo della popolazione, ne deriva la necessità di un aumento di cinque volte il numero, per assicurare una popolazione scolastica a medio termine, quantomeno negli agglomerati urbani.

(...))».

- 32 Secondo il giudice nazionale l'obiettivo, enunciato nelle note esplicative, di integrare il sistema scolastico pubblico attraverso scuole confessionali private che consentano ai genitori di scegliere liberamente l'educazione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose costituisce un motivo imperativo di interesse generale. Il fatto che solo le scuole confessionali private di chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute in Austria abbiano un diritto legale alle sovvenzioni ha come scopo quello di raggiungere l'obiettivo, dal momento che tali scuole confessionali private hanno un maggior numero di membri a causa dei requisiti di riconoscimento (articolo 11, BekGG) e si rivolgono quindi ad una parte equivalente della popolazione che sceglie potenzialmente queste scuole, di modo che l'effetto di integrazione dell'offerta educativa può essere raggiunto.

- 33 Nell'ambito dell'analisi della proporzionalità, occorre altresì considerare se sia proporzionato il fatto che l'associazione religiosa riconosciuta in Germania faccia riferimento a una domanda di riconoscimento come associazione religiosa in Austria. Secondo il giudice del rinvio, la risposta deve essere affermativa perché la necessaria garanzia di stabilità di un'associazione religiosa deve essere valutata nel contesto della procedura di riconoscimento.
- 34 Si pone quindi la questione se, in presenza di un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ciò possa essere proporzionato e giustificato da motivi particolari.

DOCUMENTO DI LAVORO